

CONSIP SpA

Lotto n. 5 Sub 1

Polizza di Assicurazione Tutela Legale Amministratori Sindaci e Dirigenti

**Durata: dalle ore 24,00 del 28/02/2010
alle ore 24,00 del 28/02/2015**

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**Art. 1 – Definizioni**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente: il personale, presente, passato o futuro, appartenente alla seguenti categorie: Dirigenti, Amministratori e/o Sindaci della Contraente, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Organo di Vigilanza.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	L'attività istituzionalmente svolta dal Contraente in base allo Statuto o comunque attribuita da atti normativi e/o regolamenti, incluse tutte le attività ad esso trasferite o delegate o comunque di fatto svolte, comprese tutte le attività preliminari e conseguenti, accessorie, connesse e collegate, complementari ed ausiliarie, mediante strutture, mezzi e tecnologie ritenute più idonee al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
BROKER	Marsh spa, con sede in Roma Piazza Marconi, 25, intermediario che, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005, ha ricevuto l'incarico dal Contraente per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione
CONTRAENTE	la persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	l'importo prestabilito del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato, anche se anticipato dalla Società
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
RISCHIO	la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Per il recupero di danni extracontrattuali il verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento. Per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte od il terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto
SOCIETA'	l'Impresa di Assicurazione delegataria nonché le Imprese coassicuratrici

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è relativa ai rischi della responsabilità civile derivanti agli assicurati nello svolgimento delle attività del Contraente di seguito elencate a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Realizzazione, gestione e sviluppo delle attività informatiche dello Stato in materia di politiche finanziarie e di bilancio ivi inclusa la gestione dei sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, nonché la fornitura di prodotti e l'erogazione di servizi in ambito informatico, consulenza tecnologica, organizzativa e di processo in ordine a progetti per la Pubblica Amministrazione, studio, progettazione e realizzazione, inclusa l'assistenza e l'acquisizione di beni, servizi, lavori finalizzata alla applicazione di soluzioni, anche innovative;
- b) Realizzazione, gestione e sviluppo del "Programma di Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione" (di cui all'art. 26, l. n. 488/99 e normativa connessa e collegata) attraverso la realizzazione, la gestione e lo sviluppo dei relativi strumenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gare – anche telematiche - per la stipula di Convenzioni quadro, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, altri strumenti di acquisto previsti dalla normativa vigente); consulenza, assistenza e supporto alle amministrazioni in materia di approvvigionamenti di beni e servizi, anche attraverso l'espletamento di procedure di gara, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche; consulenza, assistenza e supporto alle amministrazioni nelle attività propedeutiche, connesse /o strumentali alle sopraindicate attività; ulteriori ambiti di attività di supporto, consulenza, assistenza alle amministrazioni, anche in ambito informatico.
- c) Attività di formazione, organizzazione seminari, eventi con utilizzo di sedi esterne ed interne alla propria.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni dal ricevimento del documento, vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 28/02/2010 al 28/02/2015; tuttavia è concessa facoltà di rescindere il contratto ad entrambe le Parti con preavviso almeno di quattro mesi prima della scadenza annuale.

A richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio

Art. 5 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 12 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 13 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi

all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

Art. 14 – Clausola Broker

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate dal Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker, fermo restando l'efficacia liberatoria a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato; che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari al 9%, del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

Art. 15 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nella Scheda di quotazione, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nella Scheda di quotazione.

Art. 17 – Premio dell'Assicurazione

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine, di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

TUTELA LEGALE E PERITALE

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico in luogo dell'Assicurato e/o del Contraente gli oneri per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede ed autorità, nonché per l'assistenza peritale che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell'Assicurato.

Le garanzie prestate dalla presente polizza non saranno operanti nei casi per i quali sarà accertata la colpa grave dell'Assicurato.

Art. 2 – Persone Assicurate

L'Assicurazione si intende prestata a favore delle persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Amministratori,
- b) Sindaci
- c) Dirigenti
- d) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- e) Organo di Vigilanza

Art 3 – Rischi inclusi

1. l'assistenza e la difesa penale in procedimenti aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti commessi involontariamente
2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
3. la difesa penale per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria limitatamente ai casi di:
 - proscioglimento, ivi inclusa la fase delle indagini preliminari ed ogni fase precedente il dibattimento che si concluda con decreto di archiviazione;
 - assoluzione con decisione passata in giudicato;
 - il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso;
 - derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.);
4. la difesa in sede penale per delitto colposo o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;
5. l'assistenza nelle controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato;
6. l'assistenza per l'esercizio di pretese al risarcimento danni, a persone e/o a cose, subiti per fatti illeciti di terzi (Contraente ed altri Assicurati esclusi) ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale in relazione ai medesimi fatti;

7. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile, salvo il caso di condanna per colpa grave giudizialmente accertata;
8. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
9. la difesa in procedimenti relativi a materia fiscale e/o tributaria, comprese le omissioni di atti d'ufficio.
10. l'opposizione all'autorità competente avverso le sanzioni anche pecuniarie comminate relativamente a: D. Lgs.196/2003, 758/94, 626/94, 494/96, 81/2008, 155/97;
11. la difesa dell'Assicurato a fronte di vertenze promosse da altro Assicurato, a condizione che non sussista conflitto di interessi con la Contraente

Art. 4 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese:

1. di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
2. di assistenza stragiudiziale;
3. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.)
4. per l'intervento di un Legale per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati;
5. per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
6. per indagini per la ricerca di prove a difesa;
7. di giustizia nel procedimento penale;
8. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato;
9. arbitrali rituali e/o irrituali, compreso l'arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (atte a riconoscere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso);
10. conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
11. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
12. per la redazione di denunce, querele, ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti;
13. di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro;
14. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
15. per la registrazione di sentenze ed atti giudiziari entro il limite di 750,00 Euro

Si intendono sempre escluse:

- a) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- b) le multe e le ammende;
- c) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo,

Art. 5 – Validità temporale dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

L'Assicurazione conserva la propria validità per eventi denunciati anche successivamente alla cessazione del presente contratto e comunque non oltre 5 anni dopo tale data, a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti commessi o ad eventi verificatisi durante la vigenza del contratto indicata in polizza.

Art. 6 – Validità territoriale dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate dinanzi l'autorità giudiziaria degli stessi paesi.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, derivante da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica.

Art. 7 – Condizioni di operatività della garanzia

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso legale e l'incarico espletato o l'ufficio e le mansioni rivestiti presso la Contraente dall'Assicurato;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
- che non sia stato riconosciuto il dolo o la colpa grave dell'Assicurato con sentenza passata in giudicato.

Art. 8 - Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo; o nei casi di assoluzione con decisione passata in giudicato o se il fatto non sussiste.
- è conseguente a responsabilità assunte al di fuori dell'incarico o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni esercitate per conto della Contraente;
- deriva dal rapporto di servizio dell'Assicurato con la Contraente e/o da vertenze sindacali con la Contraente;
- è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione,
- limitatamente alle vertenze in sede civile ed amministrativa per le quali l'onere della gestione delle vertenze risulti a carico dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

Art. 9 - Franchigia

Per ogni e ciascun sinistro, incluso il sinistro in serie, resta a carico della Contraente una franchigia fissa ed assoluta di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento)

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso, a pena di decadenza della garanzia assicurativa, l'Assicurato deve fare pervenire alla Società ogni atto a lui notificato entro 15 giorni dalla notifica stessa.

Unitamente alla denuncia ciascun Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un unico legale e/o perito residente nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia.

Art. 2- Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, se lo stesso prevede una gestione stragiudiziale, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della vertenza.

Ove ciò non sia possibile ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società provvederà ad incaricare il legale scelto dall'Assicurato nei termini previsti dalla polizza.

Pena la decadenza della garanzia assicurativa, l'Assicurato non potrà addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte, senza preventiva autorizzazione della Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. 3 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Euro 50.000,00 per singolo assicurato

Euro 100.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento;

Le vertenze promosse da o contro più Assicurati e/o persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In presenza di più violazioni della stessa natura, ai fini dell'insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione anche per tutte quelle successive.

Art. 4 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

Euro 5.000,00 per persona;

Euro 10.000,00 per evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.